

Contratto/Accordo contrattuale

Tra

- l'Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra, con sede in Alba (CN), via Vida 10, C.F. 02419170044, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Danilo Bono e successivamente nominata ASL CN2

e

- il Centro Riabilitazione Ferrero S.p.A con sede legale in Alba Via Edmondo De Amicis n. 16 P.I. 02763230048 per il quale sono in corso le procedure finalizzate ad ottenere l'accreditamento per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto/accordo e successivamente nominato "Struttura" o "Erogatore" "rappresentato da Margherita ARTUSIO nella sua qualità di legale rappresentante:

Premesso che:

- gli articoli 8-bis, quater e quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 disciplinano la partecipazione al SSN dei Soggetti Erogatori Privati;
- l'art. 26 della legge 833/78 disciplina le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale anche in regime extraospedaliero;
- con DGR n. 13-2022 del 5/8/2015 sono stati definiti i criteri e le modalità di sottoscrizione dei contratti ex art. 8-quinquies D. Lgs n. 502/1992;
- con DGR n.77-2775 del 29/12/2015 è stato definito il fabbisogno della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria, a modifica alla DGR n. 6-5519/2013 e a modifica ed integrazione agli allegati A), B) e C) alla DGR n. 13-2022 del 5 agosto 2015, ed è stato definito, per l'ASL CN 2, che il fabbisogno complessivo individuato di posti letto di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) derivi da riconversione di 40 posti letto di struttura sanitaria ex art. 26;
- con D.G.R. n. 14-10598 del 6.10.2003, è stato approvato il tariffario per gli Istituti ex art. 26 Legge 833/78;
- con DGR n. 13-1439 del 28.1. 2011 è stata definita la funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria (C.A.V.S.);
- con D.G.R. n. 30-3016 del 07/03/2016 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DGR n. 77-2775 del 29 dicembre 2015;
- con D.G.R. n. 44-3399 del 30/05/2016 sono stati individuati i criteri per la definizione dei tetti di spesa per l'anno 2016 per le prestazioni ambulatoriali ed inoltre si è deliberato di posticipare al 30 giugno 2016 il termine ultimo per l'avvio e la piena operatività della funzione CAVS con conseguente possibilità di compensare, in sede di liquidazione contrattuale, i maggiori volumi di ricovero ordinario o di prestazioni per assistenza residenziale ex art. 26 legge 833/78, realizzati alla medesima scadenza, nei limiti dell'economia di spesa programmata per CAVS;
- con D.G.R. 32-3342 del 23/5/2016 sono state emanate disposizioni relative all'attivazione di prestazioni di tipo riabilitativo aggiuntivo alle attività di CAVS;
- con D.G.R. n. 12-3730 del 27/07/2016 sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A alla D.G.R. n. 6-5519 del 14/03/2013 – paragrafo "Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria", ed agli allegati A), B) e C) alla DGR n. 30-3016 del 5 agosto 2015;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN 2 n. 899/DAB/DIG/15/0014 del 25/8/2015 è stata disposta la sottoscrizione del presente contratto/accordo in attuazione alla DGR n. 13-2022 del 5/8/2015 e s.m.i.;
- il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;

si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto del contratto/accordo.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto/accordo.
2. La Struttura si impegna a somministrare, per conto e con oneri a carico del SSN, prestazioni sanitarie conformi a volumi e tipologie, per destinazione di residenza degli assistiti (ASL CN 2 e Regione Piemonte), precisati nel successivo art 3, e nell'allegato B) parte integrante del contratto/accordo; l'allegato B assume per il 2016 carattere programmatico, senza vincoli economici;
3. Le prestazioni devono avere luogo nell'intera annualità con distribuzione coerente all'ordinato fisiologico andamento della domanda.
4. Nulla spetterà all'erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti nei casi di sospensione degli effetti del contratto/accordo di cui al successivo art. 7, ferma restando la tutela giurisdizionale.
5. Qualora per giustificato motivo la Struttura non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto/accordo dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASL, la quale informerà le Aziende dell'Area Interaziendale di Coordinamento e la Regione. Similmente si dovrà comunicare la ripresa dell'esecuzione.



Articolo 2 - Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la struttura accreditata garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, in ragione del tasso effettivo di occupazione, ed erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione. Il servizio verrà assicurato in coerenza con la DGR 28 gennaio 2011, n. 13-1439 (definizione della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria), la DGR 28 marzo 2012, n. 27-3628 (percorso integrato di continuità di cura ospedale-territorio all'interno della rete dei servizi per interventi di tipo sanitario e socio-assistenziale), la DGR 14 marzo 2013, n. 6-5519 e s.m.i, la DGR n. 29 dicembre 2015, n. 77-2775 e s.m.i, la D.D. n. 924 del 30/12/2015 (modalità operative per l'esercizio dell'attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria -CAVS);
2. La struttura erogherà le prestazioni contratte attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991.
3. La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2.4.2015, n. 70, l'erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari), redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.
5. La cessione del contratto/accordo a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 3 – Limiti finanziari.

- 1 In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del contratto/accordo, sono riassunti i seguenti tetti di spesa annui massimi:

CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO

RICOVERI Riabilitazione Neuromotoria per Adulti ex art. 26	ASL CN 2	TOTALE
2015	1.012.214,85	1.012.214,85
2016	427.428,74	427.428,74


Ricoveri CAVS	Regione	TOTALE
2015	721.535,15	721.535,15
2016	1.306.321,26	1.306.321,26

TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA' DI RICOVERO	Regione	TOTALE
2015	1.733.750,00	1.733.750,00
2016	1.733.750,00	1.733.750,00

Ambulatoriale ed Assistenza Domiciliare ex art. 26	ASL CN 2	TOTALE
2015	1.019.700,00	1.019.700,00
2016	958.518,00	958.518,00

TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA'AMBULATORIALE ED ASSISTENZA DOMICILIARE EX ART. 26	ASL CN 2	TOTALE
2015	1.019.700,00	1.019.700,00
2016	958.518,00	958.518,00

- 2 Le prestazioni erogate dal 1.1.2016 nel periodo antecedente la sottoscrizione del contratto/accordo sono comprese nei suddetti limiti annuali. Il tetto di spesa fissato dalla DGR 77-2775 del 29/12/2015 per l'attività di ricovero in CAVS per i pazienti residenti in Regione Piemonte, ricomprende anche il costo delle prestazioni di ricovero di Riabilitazione Neuromotoria per Adulti ex art. 26 per i pazienti residenti nell'ASLCN 2.



- 3 Al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, nell'ambito dei tetti massimi non è ammesso superare i limiti di ciascuna tipologia di prestazione concordata. Eventuali eccedenze di prestazioni rese rispetto a quelle previste nell'art. 3 punto 1 non saranno remunerate, non essendo consentito l'utilizzo di eventuali economie di risorse destinate ad una tipologia di prestazioni per remunerare eccedenze in altre.
- 4 Successivamente alla sottoscrizione del contratto/accordo, in caso di incremento dei valori unitari delle tariffe di riferimento, a seguito di modificazioni comunque intervenute dei tariffari, i volumi massimi di prestazioni remunerate si intendono rideterminati nella misura necessaria a mantenere i tetti di spesa massimi fissati. In caso di variazioni tariffarie in riduzione la rideterminazione dei volumi avrà luogo in base ad apposito provvedimento della Regione previa confronto con le Associazione di categoria.

Articolo 4 – Erogazione di prestazioni.

1. Per una più razionale ed efficiente gestione degli accessi ai servizi la struttura assicura una costante informazione all'ASL.
2. La capacità produttiva non contrattata è utilizzabile per l'attività in regime privatistico.

Articolo 5 – Verifiche e controlli.


1. L'ASL e l'erogatore verificano periodicamente l'andamento della produzione e la coerenza di questo in relazione ai tetti di spesa annui massimi stabiliti all'art. 3 punto 1. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 ed ulteriori disposizioni in materia. La Struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.
2. Eventuali inadempienze al contratto/accordo sono formalmente contestate dall'ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni il legale rappresentante della struttura o suo delegato possono presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento.

1. La Struttura accetta i valori di attività di cui alla tabella art 3, comma 1, articolata per tipologia di prestazione e destinazione di residenza (A.S.L. CN2 e Regione), e il sistema di remunerazione in vigore nella Regione Piemonte con le relative tariffe onnicomprensive. La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione e, nel caso di ricoveri, alla dimissione.
2. Il corrispettivo preventivato viene liquidato in quote mensili posticipate a titolo di acconto pari, di a 90% del valore mensile previsto. I pagamenti a titolo di acconto devono avere luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata da un elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, redatto nella forma precisata dall'ASL. Al termine del primo semestre di attività, l'ASL verificherà entro il mese di settembre, le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, tipologie e destinazioni di residenza concordate e liquiderà il corrispettivo a saldo del 10% della produzione erogata nei limiti pattuiti, entro 30 dal ricevimento della fattura.
3. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto/accordo. In caso di riscontro di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione da rendersi comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.
4. Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo l'ASL verifica le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, tipologie e destinazioni di residenza concordate. In caso di mancata contestazione entro tale termine, si procede alla liquidazione del saldo provvisorio della produzione erogata nei limiti pattuiti, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di contestazione, l'ASL sospenderà la liquidazione delle partite contestate fino alla relativa definizione.
5. In caso di erogazione di prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi previsti, permane la validità dei tetti di spesa fissati per tipologie e destinazione di residenza ed è priva di titolo l'eventuale fatturazione o richiesta di pagamento delle suddette eccedenze
6. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti in relazione a prestazioni che, a seguito di ulteriori controlli, risultassero rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, nei limiti della prescrizione.
7. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere oggetto di compensazione con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi.

Articolo 7 – Sospensione e risoluzione del contratto/accordo.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della struttura determina l'automatica e contestuale risoluzione del presente contratto/accordo. Parimenti la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero



dell'accreditamento della struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto/accordo.

2. Ove una parte accerti l'inadempimento, concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto/accordo sarà legittimato ad emettere diffida ad adempiere ex art.1454 cod.civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex art. 1218 c.c. della parte inadempiente.
3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto/accordo ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto/accordo è risolto con comunicazione ricettizia formulata dalla parte che ha contestato.
4. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto/accordo, purché contestati formalmente, il contratto/accordo può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.
5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente accordo, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto/accordo per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.
6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese dalla struttura non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL CN2 e della Regione.
7. Il contratto/accordo si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Articolo 8 – Clausola di manleva.

1. La struttura assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto/accordo.

Articolo 9 - Clausola di salvaguardia.

1. Con la sottoscrizione del contratto/accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, nonché ogni altro atto presupposto o collegato agli stessi in quanto atti determinanti il contenuto del contratto/accordo.

Articolo 10 - Durata, aggiornamento e rinvio normativo.

1. Il contratto/accordo decorre dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2016. Non è tacitamente prorogabile.
2. Il contratto/accordo si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL CN2 dalla necessità dell'erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'erogatore potrà recedere dal contratto/accordo, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL CN2.
3. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto/accordo si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 11 – Bollo e registrazione.

1. Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto/accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 - Foro competente, elezione di domicilio.

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto/accordo saranno devolute all'autorità giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL CN2.

Letto, approvato, e sottoscritto in due originali.

Li ~~29~~ / 2016

Per l'ASL
Il Direttore Generale dell'ASL CN2 Alba-Bra
Dr. Danilo BONO

Per la Struttura
La Legale Rappresentante del
Centro Riabilitazione Ferrero S.p.A
Sig.ra Margherita ARTUSIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Obblighi dell'erogatore), Art. 3 (Limiti finanziari), Art. 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento), Art. 7 (Sospensione e risoluzione), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Clausola di salvaguardia).

Per l'ASL
Il Direttore Generale dell'ASL CN2 Alba-Bra
Dr. Danilo BONO

Per la Struttura
La Legale Rappresentante del
Centro Riabilitazione Ferrero S.p.A
Sig.ra Margherita ARTUSIO

Allegato A) **STATO DI ACCREDITAMENTO**

ASL CN 2

AZIENDA SANITARIA LOCALE

COD. AZ. 211

SEDE ALBA VIA VIDA 10

RICOVERO

STRUTTURA CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO S.P.A

SEDE OPERATIVA ALBA VIA EDMONDO DE AMICIS N. 16

COD. STS 670938



COD. RIA 000151

ATTO DI AUTORIZZAZIONE: sono in corso le procedure finalizzare ad ottenere la modifica autorizzativa

ATTO DI ACCREDITAMENTO: sono in corso le procedure finalizzare ad ottenere l'accreditamento

DISCIPLINE	P.L. CONTRATTATI 2016
CAVS (*)	40
TOTALE	40

Indicare con * quelle per cui è prevista la variazione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.




ALLEGATO B) **DETTAGLIO PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

2015		
RICOVERO		
CAVS	RESIDENTI IN PIEMONTE	TOTALE
Alta Complessità	0	0
Moderata Complessità	0	0
TOTALE CAVS	0	0
TOTALE RICOVERI IN CAVS ANNO 2015	0	0

2015		
RICOVERO	RESIDENTI ASL CN2	TOTALE
RICOVERI Riabilitazione Neuromotoria per Adulti ex art. 26	225	225
TOTALE RICOVERI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA PER ADULTI EX ART. 26	225	225

2015		
ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE EX ART 26 (n° prestazioni)	RESIDENTI ASL CN 2	TOTALE
Ambulatoriale ed Assistenza Domiciliare ex art: 26	29.153	29.153
TOTALE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE EX ART. 26	29.153	29.153



2016		
RICOVERO		
CAVS	RESIDENTI IN PIEMONTE	TOTALE
Alta Complessità	90	90
Moderata Complessità	190	190
TOTALE CAVS	280	280
CAVS RIABILITATIVI	RESIDENTI IN PIEMONTE	TOTALE
Alta Complessità	50	50
Moderata Complessità	70	70
TOTALE CAVS RIABILITATIVI	120	120
TOTALE RICOVERI IN CAVS ANNO 2016	400	400

2016		
RICOVERO	RESIDENTI ASL CN2	TOTALE
RICOVERI Riabilitazione Neuromotoria per Adulti ex art. 26	88	88
TOTALE RICOVERI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA PER ADULTI EX ART. 26	88	88

2016		
ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE EX ART 26 (n° prestazioni)	RESIDENTI ASL CN 2	TOTALE
Ambulatoriale ed Assistenza Domiciliare ex art. 26	27.500	27.500
TOTALE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE EX ART. 26	27.500	27.500

Handwritten signature and date: 14

